



Sottoprodotti di origine animale: nuove disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2026

Scheda informativa sulle principali novità

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)

Il 1° gennaio 2026 entreranno in vigore nuove disposizioni sull'impiego dei sottoprodotti di origine animale. Il Consiglio federale ha adottato sia la modifica dell'ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn) sia una nuova ordinanza del DFI (ORSOAn) che precisa le condizioni per il riciclaggio di questi sottoprodotti come alimenti per animali e come concime. Queste modifiche permettono di reimpiegare determinate proteine animali trasformate nell'alimentazione dei suini e del pollame, conformemente alla pratica in uso nell'Unione europea (UE). Rimane invece in vigore il divieto di somministrare proteine animali ai ruminanti. I sottoprodotti di origine animale, ossia tutte le parti dell'animale non destinate al consumo umano, sono classificati in tre categorie di rischio. La categoria 1 (rischio elevato) include, in particolare, i corpi di animali e alcune parti di ruminanti definite come «materiale a rischio specificato». Questi sottoprodotti devono essere eliminati in maniera sicura. La categoria 2 (rischio intermedio) include sottoprodotti che presentano un rischio meno elevato per la salute pubblica e che vanno eliminati rispettando severi requisiti oppure trasformati secondo un'adeguata procedura. La categoria 3 (rischio basso) riguarda animali sani abbattuti per il consumo umano, di cui alcune parti non vengono trasformate in derrate alimentari. Questi sottoprodotti sono impiegati principalmente nell'alimentazione degli animali da compagnia.

Requisiti per il riciclaggio canalizzato

Contesto: Il divieto di somministrare farine animali agli animali da reddito è entrato in vigore nel 2001. Nel settembre del 2021, l'UE ha nuovamente autorizzato l'impiego, nel rispetto di rigidi criteri, di determinate proteine animali trasformate per l'alimentazione di alcuni animali non ruminanti. Resta invece severamente vietata la somministrazione di tali proteine ai ruminanti.

Novità: Per riciclaggio canalizzato s'intende il reimpiego di sottoprodotti di origine animale derivati da una determinata specie per la fabbricazione di alimenti destinati ad altre specie di animali da reddito, a condizione che quest'ultima avvenga in catene di produzione rigorosamente separate e controllate al fine di evitare che tali sottoprodotti si mescolino tra loro. Le aziende alimentari e gli stabilimenti di trasformazione, di produzione di alimenti per animali e di immagazzinamento devono rispettare requisiti molto severi: le linee di produzione devono essere separate secondo la specie, i rischi devono essere valutati in un piano di controllo autonomo e la totale tracciabilità dei lotti dev'essere garantita. Le aziende e gli stabilimenti devono inoltre essere registrati o autorizzati e sono soggetti alla vigilanza dell'autorità cantonale competente o del controllo ufficiale degli alimenti per animali.

Vantaggi: Questi requisiti garantiscono un elevato livello di sicurezza lungo tutta la catena di riciclaggio e consentono un impiego sicuro e controllato delle proteine animali trasformate.

Campo

di applicazione: Aziende alimentari, stabilimenti di trasformazione e di produzione di alimenti per animali, aziende agricole

Atti: Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn)
Nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale come alimenti per animali e come concime (ORSOAn)

Termine

transitorio: Nessuno. Entrata in vigore: 1° gennaio 2026





Somministrazione di proteine animali trasformate ai suini e al pollame

- Contesto:** Negli anni 1990, in seguito alla diffusione dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), l'impiego di proteine animali nell'alimentazione degli animali da reddito è stato largamente vietato sia in Svizzera che nell'UE. In base alle più recenti conoscenze scientifiche e parallelamente allo sviluppo del diritto europeo, il loro riciclaggio è nuovamente autorizzato a determinate condizioni. Resta invece in vigore il divieto, introdotto per lottare contro la BSE, di somministrare proteine animali trasformate ai ruminanti.
- Novità:** La nuova regolamentazione autorizza la somministrazione di determinate proteine animali trasformate ai suini e al pollame. Gli allevatori potranno quindi somministrare proteine di suini al pollame, proteine di pollame ai suini e proteine di insetti a entrambe le specie (e non più soltanto ai pesci di allevamento). Questo «riciclaggio canalizzato» è disciplinato da severe condizioni. Le disposizioni, infatti, autorizzano esclusivamente queste specifiche combinazioni. Inoltre, le catene di produzione devono avvenire in installazioni separate e l'autorità cantonale competente deve registrare o autorizzare l'azienda o lo stabilimento che pratica tale riciclaggio.
- Vantaggi:** Questa modifica permette di riciclare in maniera sostenibile i sottoprodotti di origine animale e contribuisce a ridurre la dipendenza dalle importazioni di proteine vegetali, in particolare di soia. Garantisce inoltre l'equivalenza con il diritto dell'UE e, pertanto, la fluidità degli scambi commerciali.
- Campo di applicazione:** Aziende alimentari, stabilimenti di trasformazione e di produzione di alimenti per animali, aziende agricole
- Atti:** Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn)
Nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale come alimenti per animali e come concime (ORSOAn)
- Termine transitorio:** Nessuno. Entrata in vigore: 1° gennaio 2026



Somministrazione di proteine trasformate di insetti ai suini e al pollame

- Contesto:** Fino ad oggi le proteine di insetti potevano essere somministrate soltanto ad alcune specie animali, tra cui i pesci allevati nelle aziende di acquacoltura. Il loro impiego non era invece autorizzato per l'alimentazione dei suini e del pollame.
- Novità:** La modifica autorizza la somministrazione di proteine trasformate di insetti anche ai suini e al pollame.
- Vantaggi:** Le proteine di insetti costituiscono una fonte nutritiva sostenibile ed efficace: autorizzarne l'impiego permette di differenziare le fonti proteiche riducendo al contempo la dipendenza dalle importazioni di soia e di farine di pesce.
- Campo di applicazione:** Produzione di insetti, aziende alimentari, stabilimenti di trasformazione e di produzione di alimenti per animali, aziende agricole
- Atti:** Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn)
Nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale come alimenti per animali e come concime (ORSOAn)
- Termine transitorio:** Nessuno. Entrata in vigore: 1° gennaio 2026

Somministrazione di collagene e gelatina di ruminanti ai non ruminanti

- Contesto:** In passato, agli animali da reddito era possibile somministrare soltanto il collagene e la gelatina di non ruminanti. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è nel frattempo giunta alla conclusione che l'impiego di questi sottoprodotti di origine animale non presenta un rischio di trasmissione della BSE. Nell'UE ne è stato quindi autorizzato l'impiego.
- Novità:** La nuova regolamentazione autorizza inoltre il riciclaggio di collagene e gelatina di ruminanti (derivati in particolare da prodotti alimentari) per l'alimentazione degli animali da reddito. Il collagene e la gelatina di ruminanti possono essere somministrati esclusivamente ai non ruminanti e devono essere prodotti conformemente ai requisiti previsti dall'OSOAn e dalla legislazione in materia di alimenti per animali.
- Vantaggi:** Il riciclaggio di collagene e gelatina di ruminanti nell'alimentazione dei non ruminanti ha lo scopo di permettere l'impiego di questi sottoprodotti di origine animale che, fino ad oggi, non potevano essere riciclati e dovevano pertanto essere eliminati. Potrebbe inoltre contribuire a ridurre il ricorso ad altre fonti proteiche, tra cui prodotti di soia importati.
- Campo di applicazione:** Aziende alimentari, stabilimenti di trasformazione e di produzione di alimenti per animali, aziende agricole
- Atto:** Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn)
- Termine transitorio:** Nessuno. Entrata in vigore: 1° gennaio 2026



Rafforzamento delle prescrizioni sulla separazione delle linee durante il trasporto e l'immagazzinamento di sottoprodotti di origine animale e alimenti sfusi ai fini del riciclaggio canalizzato

Contesto: Durante il trasporto e l'immagazzinamento di sottoprodotti di origine animale o di alimenti per animali sfusi ai fini del riciclaggio canalizzato è necessario garantire la separazione delle linee di produzione.

Novità: Se, per il trasporto di sottoprodotti di origine animale o di alimenti per animali destinati a specie diverse, vengono impiegati alternativamente gli stessi veicoli o gli stessi recipienti, questi devono essere puliti a ogni cambio di prodotto. Il relativo piano di pulizia deve essere previamente sottoposto all'approvazione all'autorità competente (autorità cantonale o controllo ufficiale degli alimenti per animali).

Vantaggi: Questa misura rafforza la biosicurezza, previene le contaminazioni incrociate e garantisce che a ciascuna specie animale siano somministrate esclusivamente le proteine autorizzate per la sua alimentazione.

Campo

di applicazione: Imprese di trasporto o di immagazzinamento di prodotti sfusi

Atti: Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn)
Nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale come alimenti per animali e come concime (ORSOAn)

Termine

transitorio: Nessuno. Entrata in vigore: 1° gennaio 2026

Precisazioni sul frass di insetti

Contesto: In Svizzera, gli escrementi di insetti d'allevamento sono già impiegati nella fabbricazione di alcuni concimi. Sino ad oggi, tuttavia, non erano disponibili basi giuridiche solide e compatibili con il diritto dell'UE.

Novità: L'OSOAn definisce ora chiaramente il termine «frass», indicandolo come un sottoprodotto di origine animale appartenente alla categoria 2. Per frass s'intende una miscela di escrementi di insetti d'allevamento, substrato alimentare, parti di insetti d'allevamento e uova morte. La nuova regolamentazione stabilisce con precisione i requisiti applicabili alla fabbricazione di concimi a base di frass, che, prima della trasformazione in concime, va sottoposto a un trattamento termico.

Vantaggi: Il frass è una materia organica con un elevato contenuto di nutrienti. Riciclarlo è essenziale per un impiego efficace delle risorse nell'ambito di un quadro legalmente definito e sicuro.

Campo

di applicazione: Produzione di insetti e produttori di concimi

Atti: Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn)
Nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale come alimenti per animali e come concime (ORSOAn)

Termine

transitorio: Nessuno. Entrata in vigore: 1° gennaio 2026



Fabbricazione e impiego di concime contenente sottoprodotti di origine animale

- Contesto:** Alcuni concimi contengono farine animali della categoria 2, in particolare farine di carne e di ossa. Allineandosi alla legislazione dell'UE, la nuova regolamentazione intende evitare che gli animali ingeriscano farine di carne e di ossa derivanti da sottoprodotti di categoria 2, il cui impiego rimane vietato nella loro alimentazione.
- Novità:** I concimi contenenti farine di carne e di ossa o proteine animali trasformate devono essere impiegati esclusivamente in maniera da evitare che entrino in contatto con gli animali da reddito. La nuova regolamentazione prevede inoltre che questi concimi vengano miscelati con un costituente autorizzato, come calce, liquame, compost o residui di fermentazione di impianti di produzione di biogas. L'obiettivo è renderli non commestibili e, pertanto, evitare che gli animali ingeriscano concimi contenenti sottoprodotti di origine animale vietati per la loro alimentazione.
- Vantaggi:** Questa misura supplementare assicura una maggiore sicurezza, riduce il rischio di ingestione accidentale da parte degli animali e permette di mantenere l'equivalenza con il diritto dell'UE.
- Campo di applicazione:** Produttori di concimi
- Atti:** Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale (OSOAn)
Nuova ordinanza del DFI concernente il riciclaggio di sottoprodotti di origine animale come alimenti per animali e come concime (ORSOAn)
Ordinanza sulla messa in commercio di concimi (OCon)
- Termine transitorio:** I concimi contenenti sottoprodotti di origine animale immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore delle modifiche devono adempiere le nuove disposizioni entro due anni dall'entrata in vigore dell'ordinanza.